

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE- REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n. 7  
Carbonia

Deliberazione n. 824

Adottata dal Direttore generale in data 15 APR. 2003

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PER L'ANNO 2003 AL SIG. A. A. AFFETTO DAL MORBO DI HANSEN.

Su proposta del Responsabile del Servizio Bilancio

ACCERTATO che presso l'ospedale SS. Trinità – Reparto Hanseniani – di Cagliari, risulta ricoverato il Sig. A.A. residente a Carloforte, affetto da morbo di Hansen;

CONSIDERATO che il comune di residenza ricade nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale N. 7 – Carbonia e che l'assistito ha diritto al sussidio di cui alla legge 31 marzo 1980, N. 126 nella misura di £. 25.000 (pari a €. 12,91)giornaliere;

VISTA la legge 27 dicembre 1983, N. 730 che all'art. 30 recita “ per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli Enti locali e le Regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, Delle Unità Sanitarie Locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento..... omissis”;

VISTA ancora la legge 27 ottobre 1993, N. 433 – Rivalutazione del sussidio a favore degli Hanseniani e loro familiari – che all'art. 1 fissa l'importo delle provvidenze in £. 28.750 (pari a €. 14,84) giornaliera e che all'art. 3 ne sancisce l'adeguamento automatico su base annua in ragione del tasso programmato di inflazione;

CONSIDERATO che per l'esercizio 2002 la quota giornaliera era pari a €. 17,84 e che questa va adeguata al tasso di inflazione programmato per il 2003 fissato in ragione del 1,4%, la quota giornaliera del sussidio da corrispondere nel corrente anno risulta essere di €. 18,08.

**PROPONE**

- Di riconoscere al Sig. A. A. il sussidio in favore dei cittadini italiani affetti da morbo di Hansen per l'anno 2003;
- Di far fronte alla spesa di €. 6599,20 (18,08 x 365 gg) movimentando il piano dei conti 2003 al N. 43 06 00005;
- Di procedere all'erogazione del sussidio, oggetto del presente atto, con cadenza trimestrale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Bilancio

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

**DELIBERA**


Per i motivi esposti in premessa:

- Di riconoscere al Sig. A. A. il sussidio in favore dei cittadini italiani affetti da morbo di Hansen per l'anno 2003;
- Di far fronte alla spesa di €. 6599,20 (18,08 x 365 gg) movimentando il piano dei conti 2003 al N. 43 06 00005;
- Di procedere all'erogazione del sussidio, oggetto del presente atto, con cadenza trimestrale.


DIR. AMM.

DIR. SAN.

DIR. BIL

Handwritten signatures of the administrative, sanitary, and financial directors. The administrative director's signature is the largest and most prominent, followed by the sanitary director's signature, and the financial director's signature is the smallest and most compact.

Il Direttore generale  
(Dr. Emilio Simeone)

Official stamp and signature of the General Director. The stamp is circular and contains the text "REGIONE CALABRIA" and "DIREZIONE REGIONALE SANITA' PUBBLICA". The signature is written in cursive over the stamp.

AZIENDA U.S.L. N. 7  
CARBONIA

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 824 del 15 APR. 2003


È stata pubblicata

Nell'albo pretorio dell'Azienda USL N. 7

A partire dal 16 APR. 2003 . 30 APR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE  
AFFARI GENERALI



Allegati n. 4

Destinatari:

SERV. BILANCIO

COLL. SINDACI

Art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, concernente l'istituzione degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

— Circolare 5 febbraio 1992, n. UCA/XXII.88 (1)

— Circolare 19 giugno 1992, n. UCA/XXII.8 (1)

## 484 Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi

### DISPOSIZIONI NORMATIVE

In applicazione degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (v. la Nota Nr. 482 - Spesa), rientra nella competenza del Comune l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi.

Si richiamano, in proposito, le seguenti disposizioni legislative che disciplinano la materia:

Legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi»;

R.D. 26 luglio 1935, n. 1658: Regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115;

Legge 10 dicembre 1957, n. 1248 — modificata con la legge 20 ottobre 1975, n. 528 — contenente «Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (ivi compresi i militari in servizio obbligatorio di leva)»;

Legge 24 dicembre 1986, n. 958 «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»:

Art. 31 - «(omissis) 2. La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata».

## 485 Provvidenze a favore degli hanseniani

### DISPOSIZIONI NORMATIVE

#### AVVERTENZA

La normativa della rispettiva Regione attinente alla materia di competenza regionale, cui si riferisce la Nota, è contenuta nel «CODICE REGIONALE DELLE FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE» (Note Regionali), che costituisce integrazione delle presenti NOTE, nelle Regioni dove è pubblicato.

Legge 31 marzo 1980, n. 126 «Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari»

Art. 1 — come sostituito con l'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31 — «A decorrere dal 1° gennaio 1985, i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle Regioni, hanno diritto al sussidio nella misura di lire venticinquemila giornaliera e nella misura di lire ventisette-mila se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi, ai sensi del terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. (2)

Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire cinquemila per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età e a condizione che siano conviventi e non siano titolari di reddito proprio. (2)

L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da presentarsi al Comune di residenza, fino a 18 mesi dopo la morte dell'hanseniano.

In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini della

(1) Vedasi il Volume delle Note sul bilancio dei Comuni — Anno 1994 —, p. 748; v. CD-ROM.

(2) Vedasi la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che dispone la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

determinazione di tale reddito non si tiene conto dell'integrazione di cui al secondo comma.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modifiche ed integrazioni.

È abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, così come modificato dall'art. 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla Regione secondo il disposto del successivo art. 2.

Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti da qualsiasi compartecipazione a carico degli assistiti. Le Regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo art. 2, provvedono all'acquisto diretto, anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.

Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici prescritti si svolgano presso presidi sanitari ubicati in Regione diversa da quella di residenza degli hanseniani e dei loro familiari, le spese di viaggio sono rimborsate dal Comune di residenza degli assistiti, previa presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute. I Comuni iscrivono la spesa nel capitolo relativo alle «provvidenze a favore degli hanseniani» nella parte delle entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio di previsione.

Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini del collocamento o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti hanseniani guariti o familiari di hanseniani, non devono contenere riferimenti al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati personali riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano nelle materie tutelate dal segreto professionale a norma delle leggi vigenti».

Art. 2 - «L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete al Comune di residenza dell'hanseniano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i Comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione».

Vedasi la Nota Nr. 80 - Entrata

### ISTRUZIONI E RISOLUZIONI MINISTERIALI O UFFICIALI

Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi delle provvidenze a favore degli hanseniani - Legge 24 gennaio 1986, n. 31

Il Ministero delle Finanze, con circolare 3 aprile 1986, n. 10, chiarisce in materia di esenzione dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi delle provvidenze a favore degli hanseniani, di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, che «Anche se non è detto, si deve ritenere che l'esenzione riguardi anche i sussidi integrativi spettanti per i carichi di famiglia».

## 486 Servizi socio-assistenziali tramite le Unità sanitarie locali

### DISPOSIZIONI NORMATIVE

#### AVVERTENZA

La normativa della rispettiva Regione attinente alla materia di competenza regionale, cui si riferisce la Nota, è contenuta nel «CODICE REGIONALE DELLE FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE» (Note Regionali), che costituisce integrazione delle presenti NOTE, nelle Regioni dove è pubblicato.

Legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730

Art. 30 - «1) Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli Enti locali e le Regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle Unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le Unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate».

Aggiornamento alla GU 07/01/95

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

E) Assistenza in favore di particolari categorie  
L. 27 ottobre 1993, n. 433 (1).

Rivalutazione del sussidio a favore degli  
hanseniani e loro familiari.

1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 (2), come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31 (3), è rivalutata nel modo seguente:

a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliera;

b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliera;

c) il sussidio è integrato di L. 5.750 giornaliera per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;

d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.

2. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (4), un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.

3. 1. Il sussidio di cui all'articolo 1 è adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.

4. 1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

UNIVERSITÀ SAARDIGNA  
AZIENDA I.R.C. N. 8  
VIA S. MARIA CAGLIARI  
DIVISIONE DERMATOLOGIA  
REPARTO HANSENIANI  
TEL. (070) 6095910/731

Co 14/4/03

ho certificato che il sig. Asti - Antonio, di via  
Pichas, nato a Carbonate il 31/10/1923, è  
venuto e reside presso il Reparto Hanseniani  
dell' Ospedale SS Trinità -

in fede

IL PRIMARIO  
Dott.ssa Carolina Santorelli

A cc. 3 di 4

- iii) un miglioramento permanente di tutti gli indicatori del mercato del lavoro, con una discesa del tasso di disoccupazione dal 9,1 al 6,8 per cento nel periodo ed un aumento del tasso di occupazione dal 54,6 al 60 per cento;
- iv) un deciso miglioramento dei conti pubblici nel 2002 (-1,1 per cento di indebitamento rispetto al PIL), in presenza di un tasso di crescita ancora debole nella media dell'anno (1,3 per cento) ma in ripresa dal secondo semestre;
- v) il raggiungimento di una posizione strutturale "vicina al pareggio" nel 2003 e di "pareggio o surplus" in tutti gli anni successivi, grazie a un consistente avanzo primario;
- vi) una discesa del rapporto debito-PIL in linea con gli impegni europei (meno di 100 per cento dal 2004);
- vii) una riduzione della pressione fiscale dal 42,3 al 39,8 per cento.

Il Documento che segue espone in dettaglio le diverse misure; ne valuta l'effetto sulla crescita; ne spiega la coerenza. La tabella riassume i principali elementi quantitativi.

QUADRO MACRO PROGRAMMATICO					
	2002	2003	2004	2005	2006
PIL reale effettivo	1,3	2,9	2,9	3,0	3,0
PIL reale potenziale	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8
inflazione programmata	1,7	1,4	1,3	1,2	1,2
occupazione	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6
tasso disoccupazione	9,1	8,5	8,0	7,5	6,8
indebitamento netto (% PIL)	-1,1	-0,8	-0,3	0,1	0,2
indebitamento netto strutturale (% PIL)	-0,5	-0,4	-0,1	0,1	0,2
avanzo primario	4,7	5,1	5,5	5,8	5,7
debito P.A./PIL	108,5	104,5	99,8	97,1	94,4
pressione fiscale	42,3	41,9	41,4	40,4	39,8

QUADRO MACRO TENDENZIALE					
	2002	2003	2004	2005	2006
PIL reale effettivo	1,3	2,7	2,3	2,3	2,3
PIL reale potenziale	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
prezzi al consumo	2,2	1,7	1,5	1,5	1,5
occupazione	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2
tasso disoccupazione	9,1	8,6	8,3	8,2	8,0
indebitamento netto (% PIL)	-1,1	-1,6	-2,3	-1,5	-0,9
indebitamento netto strutturale (% PIL)	-0,5	-1,2	-1,9	-1,2	-0,6
avanzo primario	4,7	4,3	3,7	4,5	5,0
debito P.A./PIL	109,3	108,7	109,2	109,3	108,7
pressione fiscale	42,3	42,1	42,0	42,1	42,1